

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 18499 Anno 2016**

**Presidente: FRANCO AMEDEO**

**Relatore: GENTILI ANDREA**

**Data Udiienza: 10/11/2015**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

, nato a Crotone il 9 febbraio 1995;

avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia emessa il 21 luglio 2015;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco SALZANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

Con ordinanza del 21 luglio 2015 il Tribunale di Venezia ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposti dal Gip del Tribunale di Venezia a carico di \_\_\_\_\_ con provvedimento del 6 luglio 2015 in relazione ad una provvisoria imputazione avente ad oggetto la detenzione a fine di spaccio di circa 586 gr di cocaina rinvenuta all'interno dell'appartamento, preso in locazione dal \_\_\_\_\_ ma di fatto da questi occupato saltuariamente, essendo residenza principale del padre di quello, anch'egli attinto da misura cautelare per la violazione dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, e della compagna del medesimo.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il \_\_\_\_\_ osservando che il compendio probatorio sulla base del quale è stato ritenuto che a suo carico sussistano i gravi indizi di colpevolezza era esclusivamente costituito dal fatto che l'alloggio all'interno del quale era stata trovata la sostanza stupefacente era stato affittato a nome di \_\_\_\_\_, sebbene ivi abitasse per lo più, unitamente alla propria convivente, \_\_\_\_\_ padre del ricorrente, e che, date le modalità di conservazione della sostanza, costui non poteva essere all'oscuro della sua esistenza all'interno della predetta abitazione.

Tali argomenti, ad avviso del ricorrente non sarebbero idonei ad integrare un'ipotesi di concorso del reato, ma al massimo di mera connivenza; in particolare laddove si volesse ritenere che l'attività di procacciamento della casa fosse stata strumentale alla detenzione dello stupefacente, dovrebbe ritenersi che il \_\_\_\_\_ già fosse consapevole del programma criminoso paterno sin dal momento in cui ha preso in affitto l'appartamento in questione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata.

Rileva, infatti, il Collegio che il Tribunale di Venezia, a fronte delle dichiarazioni del ricorrente secondo le quali egli era ignaro del fatto che il proprio padre custodisse nella sua abitazione un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, ha controbattuto che siffatte dichiarazioni si palesavano inattendibili in quanto: l'appartamento era stato affittato dall'attuale ricorrente ed era stato poi messo a disposizione del genitore e della convivente di quest'ultimo affinché vi fosse ivi custodito lo stupefacente; all'interno della abitazione, delle cui chiavi era in possesso anche il \_\_\_\_\_

il quale trascorreva all'interno di esso dei momenti di riposo e vi conservava la documentazione concernente la sua attività di commercio di

autovetture, vi erano gli strumenti atti al confezionamento dello stupefacente ed erano altresì conservate significative somme di danaro e titoli finanziari.

Una siffatta motivazione, ad avviso del Collegio non vale ad integrare, considerate anche le dichiarazioni autoaccusatorie di \_\_\_\_\_, padre del ricorrente, i gravi indizi di colpevolezza necessari ai fini della emissione della misura cautelare a carico dell'odierno indagato.

Il Tribunale lagunare parrebbe fondare, in sostanza, la sussistenza della ipotesi accusatoria a carico del \_\_\_\_\_, ipotesi ricostruita inequivocabilmente dal giudice del riesame sotto la specie del concorso da parte del figlio nell'illecito commesso dal padre (in tal senso milita necessariamente il tenore letterale della ordinanza laddove si legge: "avendo il predetto affittato l'appartamento in questione, che poi poneva a disposizione del padre e della ...convivente di questo..., che lo usavano anche quale luogo per custodire la droga"), sulla base di elementi ritenuti indicativa del fatto che l'odierno ricorrente fosse a conoscenza della presenza dello stupefacente nell'appartamento in questione.

In tal modo, però, il Tribunale parrebbe confondere il concetto di mera connivenza con quello di concorso.

Come, infatti, questa Corte ha più volte chiarito proprio in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 ottobre 2015, n. 41055; *idem* Sezione III penale, 20 agosto 2015, n. 34985).

Nel caso in questione, premesso che non è ravvisabile in siffatta materia a carico dei soggetti che siano venuti a conoscenza di un fatto illecito, l'esistenza dell'obbligo giuridico di evitare il verificarsi dell'evento, o comunque il protrarsi di esso, che possa costituire il fondamento di una responsabilità penale derivante dalla condotta omissiva, secondo il paradigma di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., va precisato che il Tribunale di Venezia non ha evidenziato alcun comportamento posto in essere dal

cui sia stata attribuita a livello causale una valenza idonea anche soltanto sotto il profilo morale ad indurre, determinare o agevolare l'illecito perpetrato da \_\_\_\_\_ o a rafforzare nel medesimo l'intenzione di compierlo.

A tale proposito va, infatti, chiarito è frutto di una mera illazione, priva di qualsivoglia fondamento probatorio o anche meramente indiziario riportato nella motivazione della ordinanza impugnata, il ritenere che abbia affittato a proprio nome l'appartamento, ove è poi andato a vivere il padre, nella consapevolezza del fatto che questi avrebbe ivi costituito la base operativa per il traffico di stupefacenti del quale egli era evidentemente partecipe.

Sotto il descritto profilo, cioè la mancanza di elementi che integrino i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione concorsuale dell'odierno ricorrente nella detenzione di stupefacente imputata provvisoriamente anche al padre, la ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Venezia, che, in diversa composizione, riesaminerà la richiesta di riesame presentata dall'attuale ricorrente avverso l'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale lagnare, facendo applicazione dei principi testé enunciati.

**PQM**

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia Sezione per il riesame.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente